ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Art. 4

Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso

Articolo abrogato dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Abrogato dal 14 settembre 1999 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile
Estremi	Legge 24 febbraio 1992, n. 225
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-servizio-nazionale-della-protezione-civile/art-4-direzione-e-coordinamento-delle-attivita-di-previsione-prevenzione-e/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it